

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 644-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, e del Protocollo di emendamento all'articolo 56 della Convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1971 l'Assemblea generale dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI), in una adunanza straordinaria tenutasi in New York, ha rivolto la propria attenzione all'aumento del numero degli Stati aderenti, tanto più numerosi di quelli che si annoveravano nel 1944. Fra le recenti adesioni quella della Unione sovietica.

Si è ravvisata in quella adunanza straordinaria la necessità, conseguente al maggior numero degli Stati aderenti, dell'aumento del numero dei seggi del Consiglio, proposta da 23 nazioni tra le quali l'Italia.

Con risoluzione unanime si è adottato un emendamento all'articolo 50 paragrafo a) della Convenzione di Chicago del 7 dicembre

1944, che fissava in 27 il numero degli Stati che compongono il Consiglio. Lo scopo dell'emendamento era quello di elevare a 30 il numero dei seggi.

Da questa modifica è discesa la esigenza di dare maggiore ampiezza anche all'altro organo collegiale dell'Organizzazione, che è la Commissione per la navigazione aerea.

Per conseguenza l'Assemblea dell'OACI ha apportato il 7 luglio 1971 un emendamento all'articolo 58 della Convenzione, con l'intento di portare il numero dei componenti della Commissione per la navigazione aerea da 12 a 15.

Il relatore è autorizzato a chiedere all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 644.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a New York il 12 marzo 1971, ed il Protocollo di emendamento all'articolo 56 della Convenzione medesima, adottato a Vienna il 7 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali dei Protocolli stessi.